



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Ufficio del Sindaco-

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

PROT. N. 909 DEL 20.02.2017

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 20 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Distruzione carcassa di specie Ovina M. A. ITO 83000130484, nell'allevamento sito in C.da CAMALI Comune di Ali (ME), codice Azienda n. 002ME018, di proprietà della Sig. ra Triolo Agata, mediante interrimento a cura e spese del detentore.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 144 del 20.02.2017 dell'A.S.P. n. 5 di Messina, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Nizza di Sicilia (ME), che fa parte integrante e integrante del presente atto, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 894, con la quale il dott. Pagano A. ha proceduto al sequestro sanitario di n. (1) una carcassa di animale di specie ovina M.A. n. ITO83000130484, di proprietà dell'azienda in oggetto identificata;

PRESO ATTO del sopralluogo del 20.02.2017, effettuato dall'Ispettore D'Angelo Agatino, della Polizia Municipale del Comune di Ali, con rilevazione fotografica agli atti d'ufficio;

CONSTATATO CHE, si rende necessario provvedere con urgenza alla distruzione della carcassa e che ricorrono le condizioni di cui al Regolamento CE 1069/09 art. 19, per cui lo smaltimento può essere effettuato per interrimento;

VISTO l'art. 3 comma 3 lett. d) ed e), e il comma 4 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 2000, art. 3 e art. 6 comma 3 che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3 comma 3 lett. a), c), d), e) del succitato D.Lgs n. 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti o abbattuti applicando quanto in essi contenuto;

VISTO il D.I.G. n. 3109 del 30 marzo 2014 –Sotterramento di animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

RITENUTO pertanto, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 e 4 del predetto D.Lgs. n. 508/92 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì di dover provvedere allo smaltimento della suddetta carcassa in tempi brevi al fine di evitare eventuali possibili rischi per la salute umana, animale e per la salvaguardia dell'ambiente;

ACCERTATO CHE nella zona non esistono rischi per l'inquinamento dell'acqua e dell'ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 08.02.1954;

VISTO l'art. 16 del D.A della Regione Siciliana n. 5477 del 07.05.2005;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 999/01;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 1774/02;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 811/03;

VISTO il Decreto Regionale n. 251 del 28.02.2003;

VISTO il Decreto Legge n. 152/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.2001;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 286/94;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/93;

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo,

ORDINA

- Al Sig. TRIOLO Agata, nata a ALI' il 04.06.1966 e residente in Ali (ME) via Pietro FAMA n. 9, avente Codice Aziendale n. 002 ME 018, la distruzione della carcassa di animale di specie ovina mediante interramento e/o bruciatura a cura e spese del detentore.
- Che l'interramento dovrà avvenire nell'appezzamento di terreno in Cda CAMALI, ove ha sede l'azienda agricola di sua proprietà, o in altro luogo idoneo con la caratteristiche sotto riportate.
- Che l'interramento dovrà essere effettuato in modo appropriato evitando contaminazione delle falde acquifere o danni all'ambiente, e ad una profondità tale da impedire agli animali predatori di accedervi.
- Che per finalità sopra esposte, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. la fossa deve essere situata a distanza minima di 200 metri da pozzi trivellati e di metri 100 da condotte e/o serbatoi o altra opera destinata al servizio di acqua potabile.
 2. l'interramento dovrà avvenire ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima della stessa dalla superficie del terreno non inferiore a metri 1,00.
 3. il fondo le sponde e le pareti della fossa d'interramento devono essere cosparse di calce viva o di altro disinfettante adeguato.
 4. sopra la carcassa, dovrà essere coperta con argilla per prevenire l'intrusione di acque meteoriche ed evitare la fuoriuscita di biogas.

DISPONE

Che la Polizia Municipale provveda a presenziare e vigilare durante le operazioni di interramento e all'esecuzione con urgenza della presente Ordinanza Sindacale.

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Alla Sig.ra TRIOLO Agata titolare dell'allevamento in C.da CAMALI;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Ali;
- All'A.S.P. n. 5 di Messina Dipartimento Prevenzione Veterinaria;
- All'Ufficio Pubblicazioni Albo – Pretorio *on line* del Comune di Ali;
- All'Ufficio segreteria per la registrazione.

Dalla Residenza Municipale 20 Febbraio 2017



IL SINDACO
(Pietro Fiumara)